

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION

AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

COMUNE DI CHALLAND - SAINT - VICTOR

COMMUNE DE CHALLAND - SAINT - VICTOR



REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS), AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 91/1992 E AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 555/1912, COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE 23 MAGGIO 2025, N. 74, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 36, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CITTADINANZA".

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.07.2025

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1	Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria	3
Art. 2	Presentazione dell'istanza	3
Art. 3	Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza e allegati all'istanza	3
Art. 4	Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza	3
Art. 5	Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza	3
Art. 6	Contributo amministrativo	4
Art. 7	Termine di conclusione del procedimento	4
Art. 8	Sospensione del termine di conclusione del procedimento	4
Art. 9	Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda	4
Art. 10	Adozione del provvedimento finale	5

Art.1

Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Il procedimento per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (*jure sanguinis*), ai sensi dell'art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 "*Nuove norme sulla cittadinanza*" e ai sensi dell'art. 1 della Legge 13 febbraio 1912, n. 555 "*Sulla cittadinanza italiana*", così come modificato dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36, recante "disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, di seguito indicato come "riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*", è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 6 agosto 2007 n. 19, individuata nell'Area amministrativa – Ufficio Servizi demografici.

Art. 2

Presentazione dell'istanza

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis* deve essere presentata all'Ufficio Servizi demografici, previo appuntamento:

Comune di Challand – Saint – Victor (AO) – frazione Ville n. 218 - 11020 Challand – Saint - Victor (AO) – tel. 0125 945001, e-mail segreteria@comune.challand-st-victor.ao.it - Pec: protocollo@pec.comune.challand-st-victor.ao.it

Art. 3

Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza e allegati all'istanza

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis* deve essere presentata all'Ufficiale dello Stato civile o suo delegato, nel giorno e nell'orario dell'appuntamento, personalmente dall'interessato o da persona dallo stesso formalmente delegata, corredata dalla documentazione di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno 8 aprile 1991, n. K.28.1.

Art. 4

Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza

Ha titolo a presentare, in questo Comune, istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio del Comune di Challand – Saint - Victor. La residenza di una persona è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.

Art. 5

Adempimenti preliminari dell'Ufficiale dello Stato civile

L'Ufficiale dello Stato civile o suo delegato, al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, procede a:

- protocollare l'istanza presentata;
- rilasciare la ricevuta di avvenuta presentazione;
- effettuare una prima sommaria valutazione della documentazione presentata rendendo edotto l'interessato:
 - dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, al fine delle verifiche previste dalla normativa vigente, per determinare la sussistenza dei requisiti;

in tal caso provvederà a trasmettere all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. n. 19/2007;

- della incompletezza della domanda. In tal caso, per l'integrazione della documentazione, si provvederà ad assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. n. 19/2007;
- di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il procedimento verrà concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 19/2007.

Art. 6

Contributo amministrativo

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è soggetta, ai sensi dell'art. 1, comma 636, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, al versamento di un contributo amministrativo a carico di ogni richiedente maggiorenne nella misura stabilita con deliberazione della Giunta comunale.

Il mancato o inesatto pagamento del contributo nei termini stabiliti dal Comune rende la domanda improcedibile ai sensi dell'art. 1, comma 638, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 7

Termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della l.r. n. 19/2007, data la complessità della procedura, è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis,.

Art. 8

Sospensione del termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 19/2007, può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni.

Art. 9

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda

Ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 19/2007, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, saranno comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra sospende il termine per concludere il procedimento, che riprenderà a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza di esse, allo spirare del termine di 10 giorni di cui al comma 1.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione contenuta nel provvedimento finale, indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenze delle osservazioni.

Art. 10

Adozione del provvedimento finale

Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis si conclude con l'adozione da parte del Sindaco di un provvedimento espresso, come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 aprile 1991, n. K.28.1 e dello stesso viene data comunicazione all'interessato; il riconoscimento della cittadinanza italiana si ottiene con la trascrizione dell'atto di nascita del richiedente la cittadinanza jure sanguinis sui registri dello Stato civile del Comune di Challand – Saint – Victor .